

BVGer D-440/2021 vom 15. April 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-440_2021

FR: TAF D-440/2021 du 15 avril 2021

IT: TAF D-440/2021 del 15 aprile 2021

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 2.1

Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).

E. 2.2

Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Altresì, in virtù dell'art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

E. 2.3

Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. A norma dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull'art. 123 cpv. 2 LTF dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

E. 2.4

La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del Tribunale cresciuta in giudicato. Se l'istanza viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata viene soppressa e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF; Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi

di revisione enunciati agli art. 121-123 LTF è invocato. Così, l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Al contrario, la questione di sapere se un motivo di revisione esiste effettivamente non attiene all'esame dell'ammissibilità dell'istanza ma al merito (cfr. sentenze del Tribunale federale 2F.24/2019 dell'11 novembre 2019 consid. 3 e 2F.4/2014 del 20 marzo 2014 consid. 2.1). In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F.8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del Tribunale federale 1F.27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F.20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1).

E. 2.5

Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 2.1 pag. 50 con riferimenti ivi citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2 e 5.2.3; 2013/22 consid. 3 13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3).

E. 2.6

Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.19/2018 consid. 3.2).

E. 2.7

Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). Inoltre, i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado

di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C.43/2012 del 7 settembre 2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9F.14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2).

E. 2.8

Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali veri nova. Infatti, allorquando il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all'istituto del riesame rivolgendosi all'autorità di prima istanza anche se il Tribunale si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA; cfr. anche art. 111b LASt).

E. 3

Per i motivi che seguono, nel caso in parola, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 127 LTF.

E. 4.1

Nella presente disamina, l'istante nella sua domanda del 21 gennaio 2021, completata con scritti del 28 gennaio 2021 e del 3 febbraio 2021, e regolarizzata, su richiesta del Tribunale, con istanza del 1° marzo 2021, si prevale essenzialmente di mezzi di prova (cfr. sub doc. B, doc. E, doc. F, doc. H, doc. I [per quanto concerne le convocazioni datate {...} e {...}], doc. K, doc. L e doc. M) e di motivazioni, che sarebbero anteriori all'emissione della sentenza del Tribunale D-4085/2018 del 30 novembre 2020. Poiché gli stessi risultano essere costitutivi di un potenziale motivo di revisione ex art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, in tal senso, ed in relazione esclusivamente ai documenti sopra citati, il Tribunale se ne investe dappresso. Il Tribunale giunge pertanto alla conclusione che l'istanza gli è stata trasmessa a ragione dalla SEM in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA, come già peraltro concluso nella sua decisione incidentale del 22 febbraio 2021 (cfr. anche supra lett. H.a).

E. 4.2

Al contrario, per quanto attiene la documentazione fotografica prodotta dall'insorgente sub doc. D, nonché le sue argomentazioni in merito contenute nell'istanza, circa la partecipazione dello stesso a diverse manifestazioni a causa delle quali le autorità srilankesi lo collegherebbero al gruppo LTTE, non possono essere esaminate dal Tribunale, in quanto ritenute inammissibili. Invero, né dall'istanza né dalla documentazione fotografica - a parte una copia di una fotografia che pare analoga a quella presentata nel contesto della procedura ordinaria e che è già stata oggetto di disamina da parte dello scrivente Tribunale (cfr. consid. 5, 6.3 e 7 della sentenza D-4085/2018) - è dato a sapere con certezza quando egli avrebbe partecipato a tali manifestazioni a F._____, e pertanto se i medesimi argomenti rispettino il termine di 90 giorni dalla loro scoperta ex art. 124 lett. d LTF (cfr. supra consid. 2.2). Se tuttavia, come appare implicitamente dalle considerazioni contenute nell'istanza, l'interessato intende ribadire la sua presenza alla manifestazione di F._____ del (...), in ricordo delle vittime della guerra civile srilankese, così come proposto in procedura ordinaria, oltreché rappresentare palesemente della documentazione e delle evenienze intempestive dal profilo formale, neppure si evince minimamente nell'istanza perché egli

non avrebbe potuto invocare tali fatti e produrre i mezzi di prova, se li stimava utili, già nel quadro della succitata procedura ordinaria. Per di più, tali circostanze sono già stata esaminate dal Tribunale, nella medesima forma critica (cfr. consid. 5, 6.3 e 7 della sentenza D-4085/2018), e pertanto non possono nuovamente dar luogo a pronuncia da parte della medesima autorità giudicante (cfr. supra consid. 2.2).

E. 4.3

Concernente invece l'ulteriore documentazione presentata dall'interessato con la sua domanda del 21 gennaio 2021, e meglio il doc. C, il doc. G, la citazione del (...) (cfr. sub doc. I), come pure i due video che sarebbero contenuti nel doc. J datati (...) - che alla stessa stregua di quanto già segnalato dalla SEM nel suo scritto al Tribunale del 1° febbraio 2021, il Tribunale non è riuscito a visionare, neppure con il programma Windows come comunicato nella sua missiva alla SEM del 3 febbraio 2021 dall'istante -, poiché successivi alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020, esulano dalla competenza della scrivente autorità. Come a ragione considerato dall'autorità inferiore nel suo scritto del 1° febbraio 2021, costei appare essersi già investita degli stessi - e delle relative argomentazioni proposte in merito dall'istante - ed il Tribunale può pertanto rinunciare alla trasmissione alla SEM della domanda dell'istante per la trattazione di tali motivi residuali (cfr. anche DTAF 2013/22 consid. 3-13).

E. 5

Ora, fatte tali debite premesse, con riferimento ai motivi di revisione delimitati ai sensi di quanto precede, occorre dappresso esaminare se le condizioni per ammettere l'istanza siano adempite o meno.

E. 5.1

In primo luogo si rileva che, in ordine alla supposta dichiarazione della madre dell'istante del (...) (cfr. sub doc. B), come pure alla denuncia dell'istante datata (...) (cfr. sub doc. E), nonché alle convocazioni di polizia di cui al doc. I datate rispettivamente (...) e (...), seppure l'interessato riferisca nell'istanza di esserne venuto in possesso soltanto nel mese di gennaio 2021; tuttavia non è dato a sapere con certezza il momento in cui egli avrebbe scoperto la loro esistenza, né come egli se li sarebbe concretamente procurati. Pertanto, non si può determinare se la presentazione di tale documentazione, e le argomentazioni afferenti la stessa, rispettino effettivamente il termine di 90 giorni dalla loro scoperta in virtù dell'art. 124 lett. d LTF. Nonostante ciò, appare doveroso sottolineare che, riguardo alla denuncia del (...), lui non poteva esserne all'oscuro fino al gennaio 2021, avendola egli presentata personalmente - anche secondo le sue stesse asserzioni - in polizia. Non si spiega quindi minimamente, né nell'istanza è fatto accenno in merito, perché l'istante produca soltanto in fase di revisione tale mezzo di prova ed allegazioni, a distanza di ben (...) anni dalla data di tale presunta denuncia, allorché sarebbero potuti essere invocati, se l'istante li stimava utili, già nel quadro della procedura ordinaria. Ad uguale conclusione si giunge per la dichiarazione della madre e le convocazioni di polizia succitate, poiché non è dato comprendere il motivo per il quale l'istante le abbia prodotte soltanto nella presente procedura straordinaria, allorché le stesse con le correlate asserzioni, sarebbero potute e dovute essere invocate già nell'ambito della procedura ordinaria. Tale conclusione è maggiormente supportata dall'evenienza che l'interessato, già nella predetta, aveva prodotto delle convocazioni analoghe di polizia, nonché era in contatto assiduamente con i famigliari in Sri Lanka, anche con la madre, e pertanto tali evenienze non potevano essergli

sconosciute sino al gennaio del 2021. Per quanto poi attiene più specificatamente la convocazione del (...), l'istante non ha fornito alcuna traduzione, né l'ha mai menzionata nei diversi suoi scritti d'istanza, e quindi il Tribunale può ben partire dal presupposto che esuli dalla presente disamina, rispettivamente sia inammissibile quale mezzo di prova. Per di più il fatto di produrre la succitata documentazione soltanto in questa sede, peraltro senza sostanziarla con argomentazioni circostanziate riguardo alle tempistiche e modalità di scoperta, instilla dei forti dubbi nel Tribunale che gli stessi siano stati fabbricati meramente ai fini di causa, per supportare gli argomenti dell'istante che non era riuscito a rendere credibili rispettivamente non erano stati ritenuti rilevanti ai sensi dell'asilo dal Tribunale nella sua sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020. Tale conclusione sarà maggiormente sostenuta da quanto verrà considerato in merito dappresso (cfr. infra consid. 5.2). Tuttavia, anche ritenuta una presentazione tardiva dei suddetti documenti e delle argomentazioni relative i medesimi, occorrerà comunque, in conformità con la giurisprudenza dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, esaminare la questione appurando se, nella fattispecie, vi sia un rischio avverato di persecuzione o di trattamenti disumani ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'istante. Risulta invero possibile, sia in materia di revisione che di riesame, rimettere in causa una sentenza (o decisione nel caso di riesame) entrata in forza di cosa giudicata, malgrado l'invocazione tardiva di nuovi elementi, se questi ultimi rilevano manifestamente da un rischio fondato di persecuzione o di trattamento inumano che facciano apparire l'esecuzione dell'allontanamento come contrario al diritto internazionale dal profilo dell'ammissibilità della misura (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4 in fine; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale D-3608/2019 del 14 settembre 2019, D-811/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4). Rischio di persecuzione che è stato sollevato nell'istanza di revisione del 1° marzo 2021 dall'istante. In tale delimitata ottica, il Tribunale analizzerà quindi di seguito (cfr. infra consid. 5.2) tale documentazione e asseriti proposti in merito dall'istante, ad esclusione della convocazione del (...) come sopra già considerato.

E. 5.2

In secondo luogo, si considera come la denuncia della madre datata (...) (cfr. sub doc. B), riguardi degli eventi che sarebbero occorsi addirittura - secondo la traduzione - il (...). Nella stessa si evidenzia come l'istante sarebbe unicamente stato avvicinato da una persona sconosciuta e nello stesso giorno si sarebbero presentate al domicilio familiare (...) individui, dicendo di essere dell'esercito, che avrebbero chiesto alla madre dove fosse il figlio. Oltreché riguardare delle circostanze del tutto fumose, e mai accennate dall'istante nel corso della precedente procedura ordinaria, la stessa denuncia contiene pure delle contraddizioni lampanti con quanto affermato dal succitato durante i suoi verbali d'audizione. Invero egli ha sostenuto che le sue problematiche, anche con i militari, sarebbero iniziate soltanto dopo la liberazione del padre, avvenuta il (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8) rispettivamente il (...) (cfr. verbale 2, D7, pag. 3 e mezzo di prova n. 1 prodotto in tale contesto), e non invece precedentemente come desumibile dalla denuncia della madre. Inoltre egli non ha mai allegato, a differenza di quanto sostenuto nella denuncia prodotta, di essersi trasferito a casa di un parente per timore di tali azioni, essendo egli sempre rimasto presso il domicilio familiare sino a poco prima del suo espatrio avvenuto nel (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 4 seg.; p.to 5.01 segg., pag. 6 seg.; verbale 2, D10 segg., pag. 3). All'evidenza quindi, appare che tale mezzo di prova sia stato fabbricato per compiacenza e non sostanzia né rende verosimile in alcun modo che l'istante

possa essere esposto a concrete e serie persecuzioni in caso di un suo rientro nel paese d'origine. A medesimo giudizio si giunge pure per quanto concerne la denuncia dell'istante del (...) (cfr. sub doc. E). Lo stesso documento risulta difatti essere incoerente con le asserzioni rilasciate nei verbali d'audizione dall'istante, in quanto quest'ultimo ha sempre sostenuto di non essersi mai indirizzato alle autorità di polizia per esporre le sue problematiche o denunciare le stesse (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D79, pag. 10). Inoltre, le dichiarazioni contenute nella denuncia, stridono fortemente con quanto allegato dall'interessato nel corso della procedura ordinaria. Invero nella prima non soltanto la data di liberazione del padre di prigionia (il [...]) non coincide con le asserzioni dell'insorgente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D7, pag. 3), bensì egli riferisce pure nella denuncia di aver consegnato dei soldi su richiesta anche ad autorità di polizia e civili, come anche militari, evenienza di cui invece non si trova nessuna traccia nelle allegazioni dell'istante proposte in procedura ordinaria. A differenza poi di quanto sostenuto nell'istanza di revisione che: "Tali individui lo stavano perseguitando, appostandosi presso la sua abitazione e aggradendolo" (cfr. p.to 7, pag. 5 dell'istanza del 1° marzo 2021), come vi sarebbe descritto anche nella denuncia; nel corso della procedura ordinaria, l'istante stesso aveva riferito che le persone che si sarebbero presentate a casa sua si sarebbero sempre comportate pacificamente, senza esercitare su di lui alcun tipo di violenza (cfr. verbale 2, D101 segg., pag. 13). Anche tale mezzo di prova, non è quindi atto a sostenere in alcun modo, a differenza di quanto sostenuto nella sua istanza dall'interessato, un diverso giudizio da parte del Tribunale riguardo a quello già espresso in merito nella sentenza del 30 novembre 2020 circa l'assenza di timori di persecuzioni per l'istante nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine. Per quanto poi concerne la supposta convocazione della stazione di polizia di B. _____ del (...), in aggiunta a quanto già sopra evidenziato in merito, occorre rimarcare che la medesima riporta unicamente come l'interessato dovrebbe presentarsi per un interrogatorio all'ufficio (...) l(...), alle ore (...), per essere interrogato. Nulla quindi v'è detto riguardo al motivo di tale interrogatorio, né men che meno si evince dalla medesima convocazione che egli sarebbe stato posto in relazione con le LTTE. Peraltro non appare comprensibile come l'istante possa avere interessato nuovamente le autorità del suo Paese d'origine, dopo che ogni ricerca nei suoi confronti era addirittura cessata da parte delle medesime già dalla fine dell'anno (...), dopo essere venute a conoscenza che lui si trovava in Svizzera (cfr. verbale 2, D30 segg., pag. 4). Appare quindi sorprendente che le medesime, che saprebbero secondo l'interessato che egli si trova all'estero, dopo anni di disinteresse nei suoi confronti e senza alcuna apparente motivazione, si occupino nuovamente dello stesso, il quale non presenta alcun profilo di particolare rilievo, come già motivato nella sua sentenza del 30 novembre 2020 dal Tribunale. Uguale conclusione ed argomentazioni valgono mutatis mutandis per quanto concerne la convocazione del (...) del (...) (cfr. sub doc. H), sulla quale il Tribunale non si attarderà quindi oltre, per evitare inutili ridondanze.

E. 5.3

Proseguendo nell'analisi, anche l'ulteriore dichiarazione della madre dell'istante del (...) (cfr. sub doc. F) appare essere un documento prodotto ai fini unicamente della causa. Invero la stessa non cita in particolare alcun periodo nelle quali le ricerche al domicilio dell'interessato sarebbero state perpetrate da persone sconosciute, e non è atta in alcun modo a sostanziare gli asserti dell'istante che egli sarebbe tutt'ora ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine, poiché collegato con le LTTE. Per quanto poi attiene gli estratti di giornale originale e le copie (cfr. sub doc. K), dei quali l'istante malgrado richiesta esplicita del

Tribunale in merito non ha prodotto alcuna traduzione certificata, non appaiono contenere elementi di rilievo che lo riguardino personalmente, né men che meno sostanziano le sue affermazioni di essere stato collegato dalle autorità del suo Paese alle LTTE, e quindi per questo ricercato, poiché avrebbe partecipato a delle manifestazioni in Svizzera. Peraltro queste ultime, da sue stesse asserzioni, sarebbero state in ricordo delle vittime della guerra civile in Sri Lanka e non per commemorare gli eroi LTTE - peraltro con le quali egli ha sempre negato aver avuto un qualsivoglia legame (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8) - come invece evincibile dal generico riassunto presente nell'istanza in rapporto agli articoli di giornale presentati con la stessa, ed egli sarebbe stato fotografato soltanto nell'ambito di un'unica manifestazione (cfr. verbale 2, D178 segg., pag. 21). Partecipazione che è già stata riconosciuta come irrilevante ai sensi dell'asilo dal Tribunale nella sua sentenza del 30 novembre 2020, e sulla quale non verrà quindi ritornato sopra, essendo che l'istante non apporta alcun fatto nuovo e rilevante per far giungere lo scrivente Tribunale ad un apprezzamento differente rispetto alla predetta sentenza.

E. 5.4

Infine, in relazione agli sforzi d'integrazione forniti dall'interessato in Svizzera ed alla documentazione inerente gli stessi (cfr. sub doc. L e doc. M), questi non sono all'evidenza di alcuna utilità per far giungere il Tribunale a differente conclusione rispetto alla sentenza contestata. Pertanto, tale documentazione e asserti, non risultano d'alcuna rilevanza nella presente procedura.

E. 5.5

Alla luce di quanto precede, i succitati mezzi di prova così come l'insieme delle allegazioni dell'istante relativamente a questi ultimi, non sono atti ad ammettere la revisione. Invero, essi non fondano alcun rischio verosimile, serio e concreto per l'istante di essere esposto, in caso di un suo rientro in Sri Lanka, ad un trattamento vietato dal diritto internazionale e che sarebbe pertanto contrario all'esecuzione del suo allontanamento. Rispettivamente, egli non è riuscito nell'intento di dimostrare i presunti legami che le autorità del suo Paese d'origine gli imputerebbero con le LTTE e le ricerche e convocazioni derivanti da parte delle medesime, e quindi ad ottenere un diverso apprezzamento rispetto alla questione della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo di cui alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020.

E. 6

Di conseguenza, dal momento che i nuovi fatti e prove, ammissibili per via di revisione, non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo il Tribunale ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l'istanza di revisione della sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020, va quindi respinta, nella misura della sua ricevibilità.

E. 7

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'istante l'8 marzo 2021. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.